

CIRCOLARE n. 4/2010

RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO  
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

[www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

**Revisione della disciplina del credito al consumo, della trasparenza, della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.**

**Recepimento direttiva 2008/48/CE**

Lo scorso 30 luglio 2010 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo recante: *“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”*.

Dai testi del Decreto attualmente resi pubblici dagli organi di stampa, si osserva che il nuovo testo, in coerenza con il dettato della direttiva 2008/48/CE rafforza le garanzie prestate ai consumatori in materia di contratti di credito al consumo e riorganizza, in parte riformando, la disciplina dei soggetti che, nell'ambito del settore, collaborano nella distribuzione dei prodotti di credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).

Il Decreto Legislativo è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore, salvo che per alcune disposizioni per le quali è previsto un termine differente, trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Tra le principali novità si segnala:

- l'articolo 1 modifica il capo II del Testo Unico Bancario inerente il **credito ai consumatori** (artt. Da 121 a 126). Il legislatore, al fine di aumentare le garanzie per i consumatori, ha ritenuto di disciplinare analiticamente il contenuto dei messaggi pubblicitari, sostituendo il richiamo alle norme generali di trasparenza, con specifiche previsioni circa il contenuto dei messaggi. Particolare attenzione viene mostrata anche alla fase pre-contrattuale, prima d'ora non specificatamente regolata: vengono posti a carico del finanziatore/intermediario gli obblighi informativi, volti a rendere edotto il consumatore circa la rispondenza dell'operazione alle proprie esigenze, introducendo di fatto una forma attenuata di valutazione di adeguatezza/appropriatezza del finanziamento. Si ricollega a tali profili la sanzione di nullità, prevista dal nuovo articolo 125 bis comma 6 Tub, per le clausole relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG siccome pubblicizzato nella documentazione pre-contrattuale. Viene altresì riconosciuto al consumatore (i) il diritto di ripensamento, che può essere esercitato entro 14 giorni dalla stipula del contratto, ovvero, se successivo, nel momento in cui il consumatore riceve tutti i contenuti informativi previsti come necessari relativi al contratto; (ii) il diritto di risolvere il contratto di credito in caso di inadempimento del

fornitore con l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni ulteriore onere; (iii) il diritto di rimborsare in ogni momento il finanziamento con esclusione dell'addebito degli interessi a scadere e dei costi successivi. L'equo indennizzo viene riconosciuto al finanziatore con il limite che varia dal 1% allo 0,5% a seconda che il periodo sia superiore o inferiore ad un anno.

Attuazione / Entrata in vigore. Banca d'Italia, in conformità alle disposizioni del CICR, dovrà emanare i regolamenti attuativi della disciplina (ad esempio in materia di divulgazione degli annunci pubblicitari, ovvero in merito al contenuto e criteri di redazione del materiale pre-contrattuale) entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (che avverrà dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale). Entro i successivi 90 giorni i soggetti interessati dovranno adeguare la propria documentazione informativa, contrattuale e pubblicitaria. L'effettiva entrata in vigore di queste disposizioni del decreto è pertanto legata alla data di emanazione dei relativi regolamenti attuativi da parte di Bankitalia.

- l'articolo 4 opera una revisione alle norme generali in tema di trasparenza previste dal TUB (artt. 115-120). Sul punto si segnala il venir meno della possibilità per gli intermediari di inserire nei contratti di durata (come ad esempio quello di mutuo) clausole volte a variare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse integrante una voce di costo del credito. Tale facoltà è concessa solo nei contratti a tempo indeterminato, per giustificato motivo. Vengono infine introdotte nel TUB le norme dettate dal cd. decreto Bersani in tema di portabilità dei finanziamenti e delle estinzione anticipata e del recesso senza spese dei mutui, estendendo l'applicazione delle norme, in precedenza riservate solo per i mutui contratti per fini privati, anche ai contratti di finanziamento stipulati per lo svolgimento dell'attività economica o professionale.

Attuazione / Entrata in vigore. La suddetta disciplina entrerà in vigore trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo reca le modifiche la Titolo V del TUB intitolato "Soggetti operanti nel settore finanziario" (artt. 106-114) Tra i players del mercato scompaiono i cd. intermediari 107, e compaiono quelli 111 che, al ricorrere di determinati requisiti, potranno essere iscritti in un apposito elenco tenuto da un Organismo di diritto privato i cui componenti sono nominati dal Ministero dell'Economia e della Finanza, e concedere il cd. Microcredito ovvero particolari finanziamenti a persone fisiche o società di persone o cooperative per l'avvio di un'attività di impresa.

Attuazione / Entrata in vigore. L'articolo 10 del Decreto al 1° comma prevede che gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 Tuf, potranno continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi all'effettivo completamento dell'iter procedurale (entrata in vigore delle disposizioni attuative che dovranno essere emanate, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, dal Ministero dell'Economia e della Finanza e dalla Banca d'Italia) per la formazione del nuovo albo degli intermediari e dei relativi elenchi. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta a regolare il periodo di transizione durante il quale si dovrà procedere al riordino degli elenchi.

- Sempre in tema di players del mercato l'articolo 11 del decreto ha introdotto il titolo VI-bis del Tub intitolato "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi" (artt. 128 quater-128 quaterdecies). In particolare viene introdotta nel Testo Unico Bancario e modificata la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 e del relativo regolamento di attuazione D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, e quella dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 e del relativo D.P.R. di attuazione

del 28 luglio 2000, n. 287. Per i mediatori creditizi è prevista quale condizione per l'iscrizione all'albo la forma di società di capitali. In tema di **fornitori di beni e servizi** l'articolo 12 ribadisce quanto già stabilito dalla normativa in vigore: cioè che non costituisce attività riservata agli agenti in attività finanziaria o ai mediatori creditizi l'attività di collocamento di contratti di finanziamento che i fornitori di beni servizi svolgano unicamente per l'acquisto dei beni e dei servizi dai medesimi offerti (sulla base di convenzioni sottoscritte con banche e/o intermediari finanziari). Viene viceversa ricondotta nell'ambito dell'attività riservata agli agenti in attività finanziaria la promozione e il collocamento delle carte di credito.

Attuazione / Entrata in vigore. La suddetta disciplina entrerà in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Milano, 3 agosto 2010

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI  
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)  
Tel. 0258300433 Fax 0258301508  
URL: <http://www.ghidini-associati.it>